

112
 5.10
 11.4
 1.7
 13.6
 31.14.6

44 1.5
 4160
 8
 33280

112
 11.4
 11.4
 11.4
 11.4



112
 11.4
 11.4
 11.4

41.60
 4.2
 2.1
 14
 47.17

58407
 2922.17

27228
 38410
 658137
 12.658
 12.658
 12.658

112
 11.4
 11.4
 11.4

5.21.66
 6.11
 9.9.8
 9.11.4
 9.11.4

20000
 20000
 20000
 20000
 20000
 20000

112
 11.4
 11.4
 11.4

112
 11.4
 11.4
 11.4

112
 11.4
 11.4
 11.4

112
 11.4
 11.4
 11.4

...acqua...
 ...acqua...
 ...acqua...

112
 11.4
 11.4
 11.4



UNIVERSITA' DI PADOVA
 DIPARTIMENTO DI STORIA E
 FILOSOFIA DEL DIRITTO E
 DIRITTO CANONICO
 112
 STAT
 C-4
 NEL DIRITTO ROMANO

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

~~26 x 12~~

~~A STAT.~~

~~23 C-4~~

$$\begin{array}{r} 32 \\ 12 \\ \hline 64 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 8 \\ 50 \\ \hline 480 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 32 \\ 15 \\ \hline 100 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 32 \\ 1384 \\ \hline \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 32 \\ 480 \\ 160 \\ \hline 000 \end{array}$$

divis. 32 dividen. 15

7

ⓧ

CAPITOLI

Del Collegio Delli



SPEZIALI MEDICINALI DI CREMA

DEDICATI

ALL' ILLUSTRISS.^{mo}, ED ECCELLENTISS.^{mo}

SIGNOR

LORENZO ORO


PODESTA', E CAPITANIO

DELL' ISTESSA CITTA'.

IN CREMA. CIOCCIL.

Presso ANTONIO CARCANI.





CAPITOLI

Del Collegio Dell

SPECIALI MEDICINALI

DI CREMA

PEDICATI

ALL' ILLUSTRASSIMO ED ECCELLENTESSIMO

SI G. N. O. R.

LORENZO ORIO

PODESTA' E CAPITANO

DELL' ILLUSTRA CITTÀ

IN CREMA. CINCISCIE

~~~~~

Pello ANTONIO GARCANI



Illustriss.<sup>mo</sup>, ed Eccell.<sup>mo</sup> Signore




CCO stabilita, per Opera sempre Gloriosa di  
V. E., nel suo giusto Decoro, quell' Arte di  
Divina Provvidenza, Riparatrice de' Danni  
dell' Umana Natura, che da tanti Secoli, sen-  
za particolari Ordini, e Leggi, ancor abbietta  
giaceva in Crema. Venero l'Azioni tutte in ogni  
ordine fatte, sì altrove, che in questa Città,

<sup>4</sup>  
dalla Giustizia, Costanza, e Prudenza dell' E. V.,  
e ristringendomi al grande merito di quest' Opera sì  
salutevole, al sommo sempre lodevole, con tutti, tanto  
li presenti, quanto li futuri, per Essa beneficati, che  
faranno perpetuo Applauso all' Eccelso Fatto, godendo-  
ne dell' Instituzione li salutari Effetti, per l'Onore, che  
hò avuto d'ubbidire alli Riveritissimi Comandi di V. E.  
col più profondo rispetto mi professo per sempre

Dell' Eccell.<sup>za</sup> Vost.<sup>ra</sup>

Crema li 10. Aprile 1749.

  
Umiliss. Obbligatiss. Suddito, e Servidore  
Giuliano Giuseppe Sommariva.



1747. 30. Agosto Receptæ.

5

**P**ETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili,  
& Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Capitanio Cremæ Fideli Dilecto salutem, & dilectionis affectum.  
Vi mandiamo nelle presenti coppia di supplicazione presentata avanti la Signoria Nostra per nome di codesti Speziali Medicinali, sopra la quale Vi commettiamo, che informati del contenuto della medesima, ci diciate l'opinione Vostra in scrittura giurata, & sottoscritta di mano propria giustò le Leggi, rimandandoci il tutto sotto sigillo per Cavallaro, o altra persona Publica.  
Datum in Nostro Ducali Palatio Die XXV. Augusti, indictione X.  
M. D. C. C. XXXXVII.

Francesco Hiarca Segretario.

SERENISSIMO PRENCIPE.

**N**ella Città di Crema sono, e corrono aperte spezierie Medecinali al numero di Nove, tutte esercitate con pontualità da' Persone pratiche, e quasi tutte approbate, o in questa Serenissima Dominante, o nelle Città di Brescia, e Bergamo, e tutti Sudditi umilissimi, e fedelissimi di Vostra Serenità; mà come desiderano di allevare li loro Figliuoli, e Parenti, perche riescano di perfetta abilità, e conservar a beneficio comune trà Sudditi, e loro Famiglie la professione, così proftrati, al Regio Trono di Vostra Serenità li sunnominati Speziali Medicinali, implorano dall' Autorità, e Clemenza di Vostra Serenità l'erezione d'un Collegio di Speziali Medicinali, da dirigersi colle formalità, Instituti, e Privilegi, come sono stati erretti, e si governano simili Collegj, che si trovano nelle Città suddette, ad esempio della Sereniss. Dominante, con che resterà animata la gioventù all'applicazione, e studio d'un esercizio tanto necessario alla salute, e levatogli anco l'incomodo, e dispendio di cercare fuori del proprio nido la debita approvazione. Grazie &c.

1747. 25. Agosto in Collegio.

Che sia rimessa a' Savj

Configlieri

|                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| ( Girolamo Polani.  |  | ( Pietro Querini.   |
| ( Giambattista Bon. |  | ( Pietro Garzoni.   |
| ( Francesco Ciuran. |  | ( Zuanne Barbarigo. |

Illico

D'Ordine &c. Il Podestà, e Capitanio di Crema informi giustò le Leggi.

Angelo Maria Giacomazzi Notaro.

A 3

Il Cancell. Pretorio.



**P**ETRUS GRIMANI DEI GRATIA DUX Venetiarum &c. Nobili,  
& Sapienti Viro Laurentio Orio de suo mandato Potestati, & Capi-  
taneo Cremę Fidei Dilecto salutem, & dilectionis affectum.

Tutte le ragioni da Voi esposte, e quelle uniformi di questo Magistrato  
alla Sanità, convengono nel riputar opportuna, e necessaria l'istitu-  
zione in codesta Città d'un Collegio de' Speciali Medicinali, per-  
che abbiano luogo le migliori direzioni in una materia di tanta  
importanza con quelle regole, metodi, Privilegj stabiliti nelle pri-  
marie Città suddite: Per una sì salutare disposizione, e per le com-  
petenti inspezioni, dovendo esser estesi in consonanza gl' Articoli, che  
avranno positivamente da osservarsi, resta a Voi impartita la facoltà  
di formarli sopra que' punti che vi caderanno sotto li riflessi, perche  
esaminati dalla diligenza del Magistrato suddetto, abbia poi in con-  
creto a fissarsi quelle deliberazioni, che risultassero conferenti al bi-  
sogno, ed all' essenziale materia di che si tratta; ben intendendovi  
Voi anche col Magistrato medesimo per averli fondatamente l'intie-  
ro di ciò, che può occorrere, oltre l'istituzione come sopra stabilita  
d'un Collegio, de' Speciali Medicinali in codesta Città.

Datum in Nostro Ducali Palatio Die XVI. Martii, indictione Undecima  
M. D. C. C. XXXXVIII.

Nicolò Marchesini Segretario.

Il Cancell. Pretorio.



**P** Rescrittoci dall' Eccellentissimo Senato nelle supreme sue Ducali  
16. Marzo prossimo passato, che opportuna essendo l' Istituzione  
in questa Città d' un Collegio di Speciali Medicinali, perche ab-  
bino luogo le migliori direzioni in una materia di tanta importanza,  
con quelle Regole, Metodi, e Privilegj stabiliti nelle primarie Città,  
e dovendo Noi eseguire il Regio accennato Comando, Decretiamo,  
e colla presente positiva Terminazione eleggiamo per Capo di questi  
Speciali Medicinali, D. Giuliano Giuseppe Sommariva, Spezial il più  
Anziano in questa Città, ad effetto, che dal medesimo siano a Noi  
sommistrate quelle Informazioni, che necessarie si richiedono all' es-  
tesa degli Articoli Fondamentali del prescritto Collegio da istitu-  
irsi, come in esse osssequiate Ducali resta ordinato: Impartendo Fa-  
coltà al medesimo Sommariva, di poter imponer quella Tansa, che  
farà necessaria a sostenere quelle Spese, che indispensabili si rendono,  
per l' Istituzione suddetta, ed al qual fine doverà rilasciarsi mandato  
al medesimo per l' esecuzione della presente Terminazione, della  
quale doverà essere ripassata notizia a cadauno di questi Speciali Me-  
dicinali affine &c. *Mandans sic exequi &c.*

( LORENZO ORIO Podestà, e Capitano.

Il Cancell. Pretorio.







ORDINI , E METODI  
*IN CAPITOLI DISTINTI*  
Per l'Instituzione d'un Collegio  
DI SPEZIALI MEDICINALI  
IN CREMA

PRODOTTI ALL' ILL.<sup>mo</sup> , ED ECCELL.<sup>mo</sup>  
SIGNOR

LORENZO ORIO

PODESTA' , E CAPITANIO

*DELLA CITTA' MEDESIMA*

DA GIULIANO GIUSEPPE SOMMARIVA

*SPEZIALE MEDICINALE IL PIU' ANZIANO*

D'ESSA CITTA'

*In Ordine al Comando avuto*

*Nella Terminazione*

XX. Gennaro CIO IO CCIL.

INDICE



ORDINI, E METODI

IN CAPITOLO DISTINTI

Per l'Instituzione d'un Collegio

DI SPECIALI MEDICINALI

IN CREMA

PRODOTTI ALI. M. L. E. ED ECCEL.

SIC NO R

LORRINO ORIO

PODESTA, E CAPITANIO

DELLA CITTÀ, MEDICINA

DA GIULIANO GIUSEPPE SOMMARIVA

SPAZIALE MEDICINA E M. L. E. E. E.

D'ESSA CITTÀ

Lo Ordine al Comando nuovo

alla P. e. e. e. e. e.

XX. Gennaio CIO CIO CIO

INDICE



# INDICE

## DELLI CAPITOLI

Del Collegio delli Speciali Medicinali di Crema.

### CAPITOLO PRIMO.

*Il Santo Protettore.*

### SECONDO.

*Speciale Medicinale Approbato, come deve essere?*

### TERZO.

*Quale sia l'Arte di Speciale Medicinale?*

### QUARTO.

*Età dell' Approbando.*

### QUINTO.

*Pratica dell' Approbando.*

### SESTO.

*Spese per l' Approbazione.*

### SETTIMO.

*Uffizj dopo degli Esami, ed appartenenze.*

### OTTAVO.

*Autorità, e Protezione dell' Eccellentissimo Rappresentante sopra il Collegio.*

### NONO.

*Elezione, Incombenza, ed Onorario del Signore Protofisico.*

### DECIMO.

*Incombenza del Priore, delli due Sindici, e Scontro, e loro Onorario.*

### UNDECIMO.

*Incombenza delli Configlieri, e loro Onorario.*

### DUODECIMO.

*Incombenza particolare dello Scontro.*

### DECIMO TERZO.

*Incombenza del Priore, Sindici, Configlieri, e Scontro, e loro Onorario negli Esami.*

### DECIMO QUARTO.

*Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.*

### DECIMO QUINTO.

*Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.*

### DECIMO SESTO.

*Altre incombenze dello Scontro.*

### DECIMO SETTIMO.

*Quale deve essere il Giovane di Specieria Medicinale?*

### DECIMO OTTAVO.

*Medicinali difettosi proibiti.*

### DECIMO NONO.

*Droghieri, ed altre Persone non possono dispensare Medicinali.*

### VIGESIMO



## VIGESIMO.

*Il Medico non può aver interesse in Spezieria Medicinale.*

## VIGESIMO PRIMO.

*Caffettiere, o altra persona non può dispensare cose Medicinali.*

## VIGESIMO SECONDO.

*Pena alli Bottegaj, Grassinaj, ed altre persone, che vendono Droghe, e simili al minuto.*

## VIGESIMO TERZO.

*Il Catalogo delli Medicinali doverà restar esposto nelle Spezierie.*

## VIGESIMO QUARTO.

*Il Giornale, e Polizze, doveranno distinguere li Medicinali dati giorno per giorno.*

## VIGESIMO QUINTO.

*Maestro approbato di Spezieria Medicinale solo potrà essere Scontro; E Padrone non approbato solo potrà aver Voto.*

## VIGESIMO SESTO.

*Tariffa Veneta, e suo Regolamento; Peso Veneto, e suo Provedimento.*

## VIGESIMO SETTIMO.

*Pena dello Speziale Medicinale Difettofo, o Viziofo.*

## VIGESIMO OTTAVO.

*Pena del Droghiere, ed altre Persone, che dispensano ciò, che gli è proibito.*

## VIGESIMO NONO.

*Provisione delle Tariffe, e loro distribuzione con suo Regolamento.*

## TRIGESIMO.

*Tassa sopra li Speziali Medicinali, e Droghieri.*

## TRIGESIMO PRIMO.

*Proibizione delli Regali.*

## TRIGESIMO SECONDO

*Spezieria Medicinale solo mezz' aperta alla Festa.*

## TRIGESIMO TERZO.

*Pena a Chirurghi, Ciarlatani ed Empirici, che compongono, e dispensano Medicamenti.*

## TRIGESIMO QUARTO.

*Pena alli Speziali Medicinali, che levano gli altrui Avventori.*

## TRIGESIMO QUINTO.

*Conti Controversi come diffinirli?*

## TRIGESIMO SESTO.

*Luogo dell' Unione del Collegio ove Stabilito?*

TRIGESIMO SETTIMO,  
ED OTTAVO.

*Qualunque Persona, che contrafarà alli presenti Capitoli, sarà punita.*

## TRIGESIMO NONO.

*Medicinali in parata nell' atto della Vista, sono proibiti.*

## FINE DELL' INDICE.



13

ORDINI , E METODI IN CAPITOLI DISTINTI  
per l'Istituzione d'un Collegio di Speciali Medicinali in Crema :  
Prodotti all'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor LORENZO ORIO  
Podestà , e Capitano della Città medesima da Giuliano Giuseppe  
Sommariva Speciale Medicinale il più Anziano d'essa Città, in ordi-  
ne al Comando avuto nella Terminazione 20. Gennaro cadente.

### CAPITOLO PRIMO.

#### *Il Santo Protettore.*

**I**Nvocato Il Santissimo Nome di DIO, e dell' Immacolata sua Santis-  
sima Madre MARIA sempre Vergine ; siccome Il Glorioso Evangelista  
S. MARCO : Resta proposto in Protettore di questo Collegio il pre-  
diletto di GESU' CRISTO Evangelista S. GIOVANNI.

### CAPITOLO SECONDO.

#### *Speciale Medicinale Approbato come deve essere.*

**N**uno Speciale Medicinale potrà esercitar l'Arte sua in questa Cit-  
tà, e Territorio, quando che, o non sia stato Approbato nell' In-  
clita Dominante, o dalli Capi delli Speciali Medicinali, che  
averanno Titolo sufficiente al tempo dello stabilimento di questo Colle-  
gio, con l'Esborso, ed Esame come segue.

### CAPITOLO TERZO.

#### *Quale sia l'Arte di Speciale Medicinale.*

**C**onsistendo l'Arte dello Speciale Medicinale nella Cognizione delli  
Semplici a quella appartenenti, e nel vero modo di Prepararli, e  
Comporli, l'Operazioni restano epilogate nelli seguenti Ver-  
bi di tempo Infinito, e sono :

TERERE, ABLUERE, INFUNDERE,

COQUERE, DISTILLARE,

BENE CONFICERE,

CONFECTA BENE CONSERVARE :

sopra ciò secondo gli Ordini delli più usati Classici Autori di tale Arte,  
doverà farsi esame a ciascuno Speciale, che si presenterà per esser Appro-  
bato.

CAP.



## CAPITOLO QUARTO.

*Età dell' Approbando.*

**C**iascuno Speciale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno essere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speciale Medicinale Collegiato, basteranno soli Anni venti,

## CAPITOLO QUINTO.

*Pratica dell' Approbando.*

**O**ltre la suddetta Fede del Battesimo, doverà anche avere presentata come sopra unitamente la Fede giurata d'aver esercitata la suddetta Arte, senz' alcuna querela, per il corso d'Anni otto, sotto la direzione d'un Maestro Speciale Medicinale Approbato.

## CAPITOLO SESTO.

*Spese dell' Approbazione.*

**A**dmesse le suddette Fedi, ed ottenuto dall' Eccellentissimo Rappresentante, che sarà *pro tempore* il Mandato, che commette l'Esame della Persona, che sarà per presentarsi; prima dell' Esame, o subito dopo, rispettivamente occorreranno le sotto notate spese, cioè

|                                                                                                                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Al Signor Cancelliere dell' Eccellentissimo Rappresentante che sarà <i>pro tempore</i> per l'Estesa del suddetto Mandato, Registro, e Copia del medesimo, un Ducato di valuta corrente                                      | L. 6: 4  |
| Deposito nella Cassa del Collegio, quale resta alla medesima Cassa, ancorchè la Persona, che si presenta non resti ad-messa; servendoli però per novamente presentarsi dentro di giorni otto, Ducati sei di valuta corrente | L. 37: 4 |
| Ricognizione d'un Ducato di valuta corrente a ciascuno delli sei Esaminatori                                                                                                                                                | L. 37: 4 |
| Allo Scontro, un Ducato di valuta corrente                                                                                                                                                                                  | L. 6: 4  |
| Al Bidello, un Ducato di valuta corrente                                                                                                                                                                                    | L. 6: 4  |
|                                                                                                                                                                                                                             | L. 93: — |



*Uffizj dopo degl' Esami , ed appartenenze.*

**S**tabiliti li Capitoli della presente Istituzione , esaminato chi sarà d' esaminarsi , da quelli Speciali Medicinali , che averanno Titolo sufficiente , ed adnesso chi sarà d' admettersi : Da essi tutti uniti per la prima volta , ove l' Eccellentissimo Rappresentante determinerà , doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d' Anni due , due Sindici con contumacia d' un Anno , trè Consiglieri senza contumacia ; così senza contumacia uno Scontro , ed un Bidello , e così ogn' Anno nel luogo , come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo sesto , nel giorno di detto Santo Protettore.

## CAPITOLO OTTAVO.

*Autorità , e Protezione dell' Eccellentissimo Rappresentante sopra il Collegio.*

**L'** Eccellentissimo Rappresentante presente , e li suoi Sucessori , quali nelli tempi avvenire averanno il Governo di questa Città ; con Paterna Autorità averanno la Protezione di questo Collegio , impedendo ogni inconveniente , sostenendone gl' Istituti , e difendendone li Privilegj .

## CAPITOLO NONO.

*Elezione , Incombenza , ed Onorario del Signore Protofisico.*

**E**ssendo dall' Eccellentissimo Rappresentante presente commessa l' ispezione di Protofisico al Signor Professore Cogrossi , stà bene che la Virtù del medesimo , agisca tale Impiego almeno per un Trienio , perche di poi ne sia confermato , o eletto altro Soggetto sufficiente in sua vece , di trè Anni , in trè Anni , dalli Speciali Medicinali di questo Collegio , nel tempo delle Rinovazioni delli rispettivi loro Uffizj ; e l' incombenza d' esso Signore Protofisico , farà consigliare sopra ogni Occorrenza Medicinale , ed assistere alle Visite delle Spezierie , sì Medicinali , che in genere , con la ricognizione di mezzo Ducato di valuta corrente per ogni Spezieria , che visiterà se in Città ; e d' un Ducato , se in questo Territorio da essergli contato , come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

CAPI-



## CAPITOLO DECIMO.

*Incombenza del Priore, delli due Sindici,  
e Scontro, e loro Onorario.*

**I**ncombenza del Priore, e delli due Sindici, sarà invigilare, che da ciascuno Speciale, sì Medicinale, che in genere, non venghi fatta cosa dannosa alla Salute, o all' equità della Professione, facendo delle Spezierie tutte, sì Medicinali, che in genere, come sopra, in occasione non premeditata, almeno una volta l' Anno diligente Visita, con l' Assistenza del Signore Protofisco suddetto, e del predetto Scontro, e colla Ricognizione, sì al Priore, che alli Sindici, ed allo Scontro, di mezzo Ducato di valuta corrente per ciascuno, e per ogni Spezieria, come sopra, e d' un Ducato nel Territorio, e come in questo al Capitolo Trigesimo nono.

## CAPITOLO UNDECIMO.

*Incombenza delli Consiglieri, e loro Onorario.*

**I**ncombenza delli Consiglieri sarà rivedere li conti Medicinali Controversi, Regularli, Confermarli, Tassarli secondo l' Esigenza delle cose, mediante la Ricognizione d' un Soldo per Lira, da esserli contato nell' atto della Liquidazione dalla Persona, che ne pretenderà il Regolamento, quale Soldo per Lira doverà essere ripartito in caso segua, come in questo al Capitolo Trigesimo quinto.

## CAPITOLO DUODECIMO.

*Incombenza particolare dello Scontro.*

**I**ncombenza dello Scontro, sarà tenere Libro di tutti li Uffizj, che faranno ogn' Anno rinovati, tenere Registro delle Visite, che si faranno alle Spezierie, tenere Cassa delli Depositi, e degl' altri Proventi, che entreranno, o saranno ordinati per il mantenimento, e tutte le altre occorrenze di questo Collegio.

CAPI-



## CAP. DECIMO TERZO.

*Incombenza del Priore, Sindici, Configlieri, e Scontro, e loro Onorario negli Esami.*

**I**ncombenza del Priore, Sindici, e Configlieri, ed in assenza d'alcuno d'essi, aggiuntovi alcuno delli Speciali Medicinali del Collegio, unitamente col predetto Scontro, senza voto, farà di fare l'Esame d'ogni Speciale Medicinale, che si presenterà per esser approvato a norma, come in questo alli Capitoli Terzo, Quarto, e Quinto; e con l'esborso, come in questo al Cap. Sesto, e la Persona esaminata, come alli predetti Capitoli, e secondo la pratica dell' Inclita Dominante, resterà approvata, se a' Voti secreti dalli sei predetti Esaminatori ne riporterà almeno due terzi favorevoli, e giurerà quanto gli resta necessario osservare avanti li predetti Speciali Medicinali Esaminatori nell' Atto della stessa Unione per riportarne in seguito l'occorrente Attestato, e Privilegio per l'esercizio dell' Arte Medicinale.

## CAP. DECIMO QUARTO.

*Incombenza del Bidello, suo Salario, e Ricognizione.*

**I**ncombenza del Bidello farà d'ordine del Priore del Collegio avvisare per ogni Unione, sì del Collegio tutto, che di parte di esso, far accompagnamento nelle Visite delle Spezierie, e servire in ogni occorrenza dello stesso Collegio, ed oltre un Salario competente, da qualunque Speciale Medicinale, che anderà all'Esame, averà un Ducato di valuta corrente d'Onoranza.

## CAP. DECIMO QUINTO.

*Pena di chi ricuserà Impiego nel Collegio.*

**S**enza legitima causa, qualunque Speciale Medicinale del Corpo del Collegio, eletto in Priore, Sindico, Configliere, o Scontro, non potrà ricusare l'esercizio dell' Offizio, al quale sarà eletto, sotto pena a ciascuno, ed ogni volta di Ducati tre di valuta corrente, da essere

E

dal



dal medesimo pagati in Cassa di questo Collegio prima d'eleggere altro Soggetto Collegiato in sua vece.

### CAP. DECIMO SESTO.

#### *Altre incombenze dello Scontro.*

**I**L predetto Scontro in fine d'ogn' Anno, confermato, o non confermato, doverà render conto dello scosso, e speso per la Cassa predetta da esso tenuta, al Priore, e Sindici del Collegio, sì a quelli, che decaderanno, come a quelli, che subentreranno, anche esponendo in effettivo danaro il fondo di detta Cassa, e così ad ogni richiesta dell'attuale Priore, e Sindici per occorrenze del Collegio, e non in Biglietti d'obblighi, che di nessun conto saranno considerati; così pure doverà mostrare alli predetti Priore, e Sindici li Libri, e Carte tutte, sì concernenti il suo Impiego, che di qualunque altra ragione dello stesso Collegio, indi per novamente custodirle, o consegnarle al suo successore, con Inventario da esso sottoscritto, da rilasciarsi in mano del Priore *pro tempore*, assieme allo stato della Cassa da esso tenuta, o consegnata nel caso come sopra, che non venisse confermato, e ne fosse eletto un altro in suo luogo.

### CAP. DECIMO SETTIMO.

#### *Quale deve essere il Giovane di Spezieria Medicinale.*

**N**luno Speciale Medicinale potrà sotto la sua Assistenza, e Direzione aver in Spezieria Giovine, che non abbi studiata tutta la Grammatica, che non sij di buoni costumi; e se per avventura avesse servito altro Speciale, non abbi avuta la sua buona licenza.

### CAP. DECIMO OTTAVO.

#### *Medicinali difettosi proibiti.*

**N**luno Speciale Medicinale potrà tenere in sua Spezieria Semplici, o Composti, che abbiano mala qualità, o per progresso di tempo patito, o perduta la loro virtù.

CAP.



## CAP. DECIMO NONO.

*Droghieri , ed altre Persone  
non possono dispensare Medicinali.*

**N** Iun Droghiere , o qualunque altra sorta di Persona , che non sia Speciale Medicinale Collegiato , non potrà dispensare al minuto Droghe di solo uso Medicinale , nè preparate , nè da prepararsi , tanto meno fare Siroppi , & altri composti per dispensarli , nè vendere Solutivi di sorte alcuna benchè semplici ; così abortivi , corrosivi , ed ogni , e qualunque altra Cosa , che particolarmente resta raccomandata , *ex Professo* alla Fede , cognizione , ed esattezza del solo Speciale Medicinale Approbato .

## CAP. VIGESIMO.

*Il Medico non può aver Interesse  
in Spezieria Medicinale.*

**N** Iuno Signor Fifico potrà avere Spezieria propria Medicinale , e nè pure il Padre Speciale Medicinale benchè approvato potrà esercitare la Professione Medicinale , avendo appresso di se il Figlio Medico , e così *a simili* in altri casi ; non dovendo esservi unione d' Interesse alcuno trà il Medico , ed il Speciale Medicinale , a scanso d' ogni danno , o sospetto al Prossimo .

## CAP. VIGESIMO PRIMO.

*Caffettiere , o altra Persona  
non può dispensare cose  
Medicinali.*

**N** Iuno Caffettiere , Scalettieri , o altra Persona , che venderà Liquori , o simili , potrà fabbricar , e dispensar , sotto qualunque titolo , o pretesto , Siroppi , Giuleppi composti , o simiglianti cose , senza Licenza in iscritto del Priore , e Sindici del nostro Collegio , per essergli fatta l'ordinaria visita nella forma , e con gl' Aggravj , come nelli precedenti Capitoli Nono , Decimo , ed in fin di questo al Capitolo Trigesimo nono .



## CAP. VIGESIMO SECONDO.

*Pena alli Bottegaj, Grassinaj, ed altre Persone,  
che vendono Droghe, e simili al minuto.*

**N** luno Bottegajo, che vende Grassine, Butiro, Formaggio, e simili, potrà vender al minuto Zafrano, Pepe, Cannella, ed altre cose, e tanto meno, o franti, o pesti, che appartengono alli Speciali in genere, soggetti alla visita predetta, sotto pena di fargli asportar le dette Robbe, e tuttocchè ritrovate di buona qualità, farle esitar, per disporne del ricavato ad arbitrio dell' Eccellentissimo Rappresentante; nel che incorrerà anche ogn'altra Persona, che non avendo Spezieria aperta di Droghiere, o Speciale in genere, venderà al minuto delle Robbe, che appartengono alli Droghieri, o Speciali in genere come sopra.

## CAP. VIGESIMO TERZO.

*Il Catalogo delli Medicinali  
dovrà restar esposto nelle Spezierie.*

**D** overà ciascuno Speciale Medicinale Approbato tener esposto in sua Spezieria il Catalogo delli Capi, sì semplici, che Composti, sopra delli quali doverà cadere la primaria Ispezione delle rispettive Visite, ordinato dal Signore Protosifico di consonanza agli usitati Medicinali delli Tempi correnti.

## CAP. VIGESIMO QUARTO.

*Il Giornale, e Polizze, doveranno distinguere  
li Medicinali dati giorno per giorno.*

**C** iascuno Speciale Medicinale doverà tenere le Ricette delle sue Filze ben ordinate, per più facilmente rinvenirle all' occorrenze, farne li necessarij Riporti alle Partite delli suoi Debitori; e sopra tutto doverà fare, che nel Giornale alli Rispettivi Nomi sia distintamente scritto tutto ciò, che di giorno in giorno è stato somministrato; sia per chiarezza del dato, che per render più facile, ed aggradevole ogni conto, che verrà estratto.

CAP.



## CAP. VIGESIMO QUINTO.

*Maestro approvato di Spezieria Medicinale,*

*solo potrà esser Scontro ;*

*E Padrone non approvato solo potrà aver Voto.*

**I**L Maestro di Spezieria benchè Approbato non averà Voto in Collegio, e non potrà aver altro impiego negli Offizj del medesimo, che di Scontro ; Il di lui Principale poi, essendo Figlio di Speciale Medicinale Approbato, avendo d' Età sopra Anni vinti, ed esercitandosi lodevolmente nell' Arte stessa, o in altri onorati Impieghi, fuori che di Medico, doverà intervenir ogn' Anno alla rinovazione degli Offizj del nostro Collegio, e darvi il suo Voto ; non potrà però avervi impiego alcuno, sino tanto non sia approvato.

## CAP. VIGESIMO SESTO.

*Tariffa Veneta, e suo Regolamento ;*

*Peso Veneto, e suo Provvedimento.*

**P**Erchè le utilità della Professione di Speciale Medicinale mai sia reputata venale, e vantisi incolpabile nelli futuri Tempi, nelle Persone di questo Collegio ; la Tariffa Veneta sarà anche la nostra nel modo seguente.

Primo. Quelli Capi, che importano molto di più quì in Crema, che in Venezia per diverse cagioni ; come le Acque Termali, ed altri Semplici di molto Peso, e poco Prezzo, o molto Rischio : uniti insieme il Priore, Sindici, e Configlieri di questo Collegio, ne faranno l'opportuno Regolamento ; dandone copia sottoscritta ad ogni Speciale Medicinale ogn' Anno, unitamente alla suddetta Tariffa Veneta, come si dichiarerà in appresso.

Secondo. Ommessi li motivi delle Condotte, e Dazj, che sino quì in Crema occorrono sopra le Robbe provenienti da Venezia a lievo d'ogni opposizion all'uniformità suddetta in considerazione del Peso comune di Crema più grave del Veneto : li soli Speciali Medicinali di questo Collegio, e per il solo uso Medicinale, doveranno provvedere in Venezia, ed usare nelle loro Spezierie li Pesi occorrenti, di Bronzo, in tutta egualianza agli usati nelle Spezierie Medicinali di Venezia



nezia ; restando commessa all' Eccellentissimo Rappresentante , che sarà *pro tempore* la Revisione d'essi Pesi ; a scanso d'ogni frode , ed Inconveniente, che avvenir potesse ; e per il necessario mantenimento, e conservazione d'un sì giusto, e convenevole Provvedimento : li esemplari delli medesimi Pesi fatti di Bronzo doveranno custodirsi nella Cassa del Collegio tenuta dallo Scontro , per farne il confronto in ogni Visita delle Spezierie Medicinali , e provvedere ad ogni difetto, che si rilevasse appresso alcuno Speciale Medicinale.

#### CAP. VIGESIMO SETTIMO.

##### *Pena dello Speciale Medicinale Difettoso , e Vizioso.*

**Q**ualunque Speciale Medicinale, che sarà, in occasione di Visita, o per relazione Confessata , ovvero provata con Esami da farsi dal Signor Cancelliere Pretorio, rilevato reo di difetto , e vizio nell' Arte sua, o contraffacente all' ordinazioni predette, sarà condannato, come in questo al Capitolo Trigésimo settimo , e Trigésimo ottavo.

#### CAP. VIGESIMO OTTAVO.

##### *Pena del Droghiere , ed altre Persone , che dispensano ciò , che gli è proibito.*

**N**ON solo ogni Droghiere , e Speciale in genere ; mà qualunque altra Persona , si soggetta, che non soggetta alle Visite predette, sì nell' atto delle Visite, che altrimenti, rilevata colpevole, o per dispensare ciò, che non gli è lecito, e pregiudiziale alla Salute , o per esercitare ciò, che non gli si conviene, come sopra, contraffacendo alle presenti disposizioni ; sarà condannato, come in questo alli Capitoli Trigésimo settimo , e Trigésimo ottavo.

#### CAP. VIGESIMO NONO.

##### *Provisone delle Tariffe , e loro distribuzione con suo Regolamento.*

**S**arà a carico del Priore di questo Collegio ogn' Anno levar direttamente dalla Stamperia del Nob. Collegio degli Speciali Medicinali  
di



di Venezia, e con il maggior vantaggio tante Tariffe quanti saranno li Speciali di questa Città, e Territorio a spesa della Cassa di questo Collegio, dispensandole a cadauno di questi Speciali Medicinali con annesso il predetto Regolamento a norma della precitata condizione, come in questo al Capitolo Vigesimo sesto.

#### CAP. TRIGESIMO.

##### *Tassa sopra li Speciali Medicinali, e Droghieri.*

**N**ON supplendo li Depositi degli Speciali Medicinali Approbandi, nè le incerte Condanne alle spese ordinarie, e straordinarie di questo Collegio, per qualunque inconveniente, ed inforgenza; sarà impartita Facoltà alli rispettivi Priore, Sindici, e Consiglieri di questo Collegio in qualunque tempo, & *de catero* di poner un' annua Tassa sì a qualunque Speciale Medicinale, che a qualunque Speciale, e Droghiere *ut sic*; così che, chi sarà solamente Speciale Medicinale, o solamente Speciale, o Droghiere, pagherà per uno, e chi sarà Speciale Medicinale, e Droghiere unitamente, pagherà per due dell' Ordinato; essendo giusto, che anche li Droghieri, e Speciali semplici *de facto* subordinati al Collegio delli Speciali Medicinali, debbano somministrare l'occorrente al predetto Collegio loro Capo.

#### CAP. TRIGESIMO PRIMO.

##### *Proibizione delli Regali.*

**C**HE il Proclama dell' Eccellentiss. Magistrato della Giustizia Vecchia 1700. 3. Novembre, 1739. 4. Dicembre, 1743. 2. Dicembre Inibitivo delli Regali, Donativi, o Riconoscimenti che fanno li Speciali Medicinali per occasione della loro Professione, in qualunque modo a chi si sia, debba estendersi anche alli semplici Speciali, e Droghieri, a lievo d'ogni pretesto del quale potrebbe valersi alcuno di questi Speciali Medicinali, che tenesse anche Spezieria in genere, o Drogheria al minuto, sotto le pene, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

CAP.



## CAP. TRIGESIMO SECONDO.

*Spezieria Medicinale solo mezz' aperta alla Festa.*

**N**elli giorni Festivi, ogni Speciale Medicinale, aver doverà solo mezza Bottega aperta, con l'assistenza di Persona sufficiente nell'Arte, per spedir quanto occorrerà d'ordinazione, senza tener al di fuori cosa alcuna appartenente alla medesima sotto pena come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

## CAP. TRIGESIMO TERZO.

*Pena a' Chirurghi, Ciarlatani, ed Empirici, che compongono, e dispensano Medicinali.*

**D**il tempo in tempo invalendo il dannoso abuso d'alcuni Chirurghi, Ciarlatani, ed altri Empirici, quali senza sufficiente Privilegio, ardiscono Comporre, e Dispensar Medicinali, sì interni, che esterni, sotto titolo anche di Secreti, alle volte di dannosa conseguenza, ed aperto pericolo; cosa di fatto contraria all'Istituzione delli Speciali Medicinali Collegiati; però sarà a carico del predetto Priore, e Sindici di questo Collegio, sì l'invigilare, che l'impedire tale mala Opera; li quali avvertiti, o corretti al Bisogno, continuando, doveranno essere condannati, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

## CAP. TRIGESIMO QUARTO.

*Pena alli Speciali Medicinali, che levano gli altrui Avventori.*

**N**uno Speciale Medicinale di questo Collegio, sotto qualunque titolo, o pretesto, potrà levare gl'Avventori all'altre Spezierie Medicinali, esibendo, e tanto meno stabilendo Patti, Convenzioni, o vili Ribassi alli Prezzi stabiliti nella predetta Tariffa Veneta, e suo Regolamento, in pena d'essere condannato, come in questo alli Capitoli Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo, a norma del Fatto; come che però tali Procedure non restarebbero d'indicare qualche mala Opera nell'Arte, venendo penetrata dal Priore, e Sindici di questo Collegio, doveranno farne fare, come in questo al Cap. Trigesimo ottavo, rigoroso processo per il Fine, come in esso Capitolo.

CAP.



CAP. TRIGESIMO QUINTO.

*Conti Controversi come diffinirli.*

**L**I Conti delli Speciali Medicinali, abbisognando di Revisione, o Regolamento, per qualunque Istanza farà incombenza d'uno delli, tre Configlieri, ad arbitrio di chi farà l'istanza il Rivederli, o Regularli al bisogno, ed opponendosi alcuna delle Parti, ne eleggerà un' altro d'essi, e non accordandosi, il terzo determinerà, mediante la ricognizione d'un Soldo per Lira, d'essere ripartito fino in terzo nel caso come sopra, e come in questo al Capitolo Undecimo; quale determinazione di Conti, come sopra, sarà mandata ad esecuzione in quel rispettivo Tribunale competente, che sarà di prima Istanza, o d'Appellazione secondo la pratica, o l'esigenza del caso.

CAP. TRIGESIMO SESTO.

*Luogo del Unione del Collegio  
ove Stabilito.*

**P**ER il poco numero delli Speciali Medicinali, che anche *de catero*, formeranno questo Collegio, nella Casa dello Scontro, che farà *pro tempore*, nella quale averanno a restare sempre uniti li Libri, ed effetti di detto Collegio: doveranno farsi ad ogni ordine del Priore, in ogni Istanza, sì di ciascuno Speciale, che d'altra Persona le Unioni del Collegio tutto, o di quella Parte d'esso, che occorrerà, e per qualunque affare.

CAP. TRIGESIMO SETTIMO,  
ED OTTAVO.

*Qualunque Persona, che contrafarà  
alli presenti Capitoli, sarà punita.*

**S**IA Speciale Medicinale, sia Droghiere, o altra Persona, che non osserverà quanto resta espresso nelli presenti Capitoli, previo l'ordine del Priore, nel luogo suddetto uniti, esso Priore colli Sindici, e Configlieri, ad esclusione fino a due d'essi, che fossero o Rei, o sospetti, conferiranno sopra il caso, che occorrerà, il quale essendo, o confesso, o patente, a Voti secreti, sopra due terzi d'essi uniti, potranno condannare



nare il Reo fino a Ducati sei di valuta corrente d'emenda, d'esser applicata alla Cassa di questo Collegio, e per il Bidello del medesimo, d'essa condanna ne farà data copia al Signor Cancelliere dell'Eccellentissimo Rappresentante per il lievo della medesima, previa l'intimazione alla parte, con relazione al predetto Signor Cancelliere per il Mandato esecutivo, e nelle Spese &c.

*Suplemento del precedente.*

**N**ella precedente Unione, come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo, venendosi a rilevare, che il caso sia di materia grave, o di gravi conseguenze, e che abbisogni farne Processo, ne farà fatto, col mezzo del predetto Bidello del Collegio rapporto al Sig. Cancelliere suddetto, e che sarà *pro tempore* per la formazione del Processo; e l'Eccellentissimo Rappresentante fatte a sè chiamare le Persone, che unite conferiranno sopra detto Caso, per le necessarie informazioni, devenirà a quella determinazione, che sarà più adattata al bisogno; che se di condanna, fino a Ducati sei di valuta corrente, doverà esser applicata alla Cassa di questo Collegio; che se poi in maggiore somma, il sopra più di Ducati sei, sarà applicato ad arbitrio d'esso Eccellentissimo Rappresentante; e la detta Condanna, come nel precedente Capitolo Trigesimo settimo; siccome per il presente Capitolo nella somma applicata alla Cassa di questo Collegio, nel termine di giorni otto doverà essere levata a chi si sia, previa l'intimazione alla Parte, con relazione al predetto Sig. Cancelliere, per il Mandato esecutivo, e nelle Spese &c.

CAP. TRIGESIMO NONO.

*Medicinali in parata nell'atto della Visita, sono proibiti.*

**N**iluno Padrone di Spezieria Medicinale, Drogheria, o altra Bottega soggetta alle Visite predette doverà mettere in parata le cose soggette a detta Visita, ma lasciar il tutto a suo luogo nell'atto della Visita presentando al Signore Protosifico, Priore, e Sindici del Collegio cosa per cosa, che dal Priore gli sarà richiesta, non potendosi far apparecchio, quando la Visita deve essere, come sopra, in tempo non premeditato: seguita la quale Visita dentro delli tre giorni susseguenti, ogni Padrone, come sopra, doverà aver pagate nelle mani dello Scontro del Collegio l'assegnate Onoranze, come in questo alli Cap. Nono, e Decimo



Decimo per la necessaria Distribuzione da farsi dallo stesso Scontro, sotto pena alli difettivi d' esecuzione come in questo al Capitolo Trigesimo settimo, e Trigesimo ottavo.

*Umiliss. Suddito, e Servidore*  
Giuliano Giuseppe Sommariva  
Speciale Medicinale Approbato.

29. Gennaro 1749.

**L'** Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor LORENZO ORIO per la Serenissima Repubblica di Venezia Podestà, e Capitanio di Crema, e sua Giurisdizione: Letti, e maturatamente considerati li retroscritti Capitoli, estesi da D. Giuliano Giuseppe Sommariva Speciale Medicinale il più Anziano in questa Città, in Ordine alla Terminazione Nostra 20. cadente, relativa all' ossequiate Ducali dell' Eccellentissimo Senato 16. Marzo 1748. , restano li medesimi admessi, come unisoni al giusto, ed uniformi a quelli delli Collegj de' Speciali Medicinali delle vicine Città, dovendo però essere quelli rassegnati all' Autorità dell' Eccellentissimo Magistrato alla Sanità, come nelle surriferite Ducali resta Ordinato, cosicchè avvalorati, che siano dalla necessaria Approvazione, abbia a farsi Libro col suo Indice, che comprenda ogni punto attinente ad essi Articoli; ed il qual Libro doverà esser stampato in molte copie, onde distribuite siano a tutti li Speciali Medicinali, e Droghieri di questa Città, e Territorio per loro lume, e per la dovuta inalterabile osservanza, riserbar dovendosi le restanti Stampe nella Cassa, che sarà custodita dallo Scontro del Collegio a disposizione del Priore, e Sindici, che saranno *pro tempore*, per l' uso come sopra. *Mandans &c.*

( LORENZO ORIO Podestà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.



28 All' Eccellentissimo Magistrato de' Signori  
SOPRA PROVEDITORI, PROVEDITORI, ED AGGIUNTI ALLA SANITA'

**L'** Eccellentissimo Senato nelle ossequiate sue Ducali 16. Marzo prossimo passato ( che qui inserite rassegnò ) rilasciate sopra l'umilissima supplicazione de' Speciali Medicinali di questa Città, è venuto di prescrivermi l'istituzione d'un Collegio d'essi Speciali, ond' abbiano luogo le migliori direzioni in una materia di tanta importanza; con quelle Regole, Metodi, e Privilegi stabiliti nelle Primarie Città suddite; ed a quest' oggetto impartitami anche la facoltà di formare in consonanza tutti gli Articoli ch' avranno positivamente da osservarsi; cosicchè questi fatti estendere ( col fondamento di quelli delle Città vicine ) ho il debito d'assoggettarli all' Autorità, e sapienza di V. V. E. E., perchè conosciuto che sian' uniformi, ed essenziali alla materia, di che si tratta, ed avvalorati che sian della necessaria approvazione di codest' Eccellentissimo Magistrato, riportar abbino la dovuta inalterabile esecuzione, ed osservanza.

Io dunque eseguendo il Regio surriferito commando, gli unisco alle presenti, per dipendere interamente dall' autorevole volere di V. V. E. E.; ed alle quali frattanto umilmente bacio le mani.

Crema 30. Gennaro 1749.

( LORENZO ORIO Podestà, e Capitanio.

Il Cancell. Pretorio.

Illustrissimo Signor Signor Osservandissimo

**B**ene considerati li Capitoli estesi in Num. di 39. per l' Istituzione del nuovo Collegio di cotesti Speciali Medicinali, e che ci furono accompagnati colle Lettere di V. S. Illustriss. 30. del passato Gennaro, li troviamo corrispondenti alla buona pratica, e per il confronto fatto consimili, e sul metodo dell' altre Città vicine. Per questo li approviamo in tutte le loro parti, acciò abbiano a riportare in ogni tempo una piena esecuzione, onde cotesto Collegio di nuova Istituzione, fiancheggiato da' Regole così salutari debba sostenerfi con buon effetto per la migliore direzione d'una materia così grave, ed importante. V. S. Illustrissima averà il merito d'aver assistito ad un Opera così salutare, che riguarda il massimo interesse della comune salute, e gli desideriamo ogni felicità.

Venezia dal Magistrato Eccellentiss. alla Sanità li 5. Aprile 1749.

( ALVISE QUIRINI P.<sup>r</sup>, e Col.<sup>e</sup>

Mario Giacomazzi Avoc. Fisc.

Illustrissimo Signor Podestà, e Capitanio di Crema.

2832





518  
70  
99



$$\begin{array}{r} 7 \cdot 10 \\ 7 \\ 7 \\ \hline 8 \cdot 4 \end{array}$$
$$\begin{array}{r} 25 \\ \hline 50 \\ 50 \end{array}$$

51.6 V

—

h. 7. 1. 1.

h.v

113

$$\begin{array}{r} 7852 \\ 4901 \\ \hline 12753 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 54 \\
 5191 \\
 \hline
 261 \\
 56 \\
 \hline
 58 \\
 61
 \end{array}$$



Capitulum 81 2 L

$\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{4} : \frac{1}{4}$

1990-08-11

$$\begin{array}{r} 13 \\ 8 \\ \hline 21 \end{array}$$

53  
59

$\frac{v}{v}$   
 $\frac{82}{82}$

John

3.2.3  
3.2.6  
5.4.7  
5.2.3.5

6-178  
2-1-81  
9-6-81  
21-3-82  
8-2-82  
22-1-82

698 H  
 28 H  
 5  
 25  
 28  
 15

~~25.9~~  
~~50.5~~  
~~50.5~~  
~~50.5~~

$$\begin{array}{r} 200 \\ 200 \\ \hline 400 \end{array}$$



## CAPITOLO QUARTO.

*Età dell' Approbando.*

**C**iascuno Speciale Medicinale, che averà a presentarsi, doverà aver presentata nelle mani degl' Esaminatori la Fede del Battesimo, per rilevare il quantitativo delli suoi Anni, quali non doveranno essere meno di venticinque; ed essendo figlio di Speciale Medicinale Collegiato, basteranno soli Anni venti,

## CAPITOLO QUINTO.

*Pratica dell' Approbando.*

**O**ltre la suddetta Fede del Battesimo, ta come sopra unitamente la Fede suddetta Arte, senz' alcuna querela sotto la direzione d'un Maestro Speciale

## CAPITOLO SESTO.

*Spese dell' Approbando.*

**A**dmesse le suddette Fedi, ed ottenuto presentante, che sarà *pro tempore* il Maestro della Persona, che sarà per presentarsi subito dopo, rispettivamente occorreranno Al Signor Cancelliere dell' Eccellentissimo che sarà *pro tempore* per l'Estesa del suddetto registro, e Copia del medesimo, un Ducato Deposito nella Cassa del Collegio, quale re Cassa, ancorchè la Persona, che si presenta, messa; servendoli però per novamente di giorni otto, Ducati sei di valuta corrente Ricognizione d'un Ducato di valuta corrente sei Esaminatori —  
Allo Scontro, un Ducato di valuta corrente  
Al Bidello, un Ducato di valuta corrente



## CAPITOLO SETTIMO.

*Uffizj dopo degl' Esami, ed appartenenze.*

**S**tabiliti li Capitoli della presente Istituzione, esaminato chi sarà d' esaminarsi, da quelli Speciali Medicinali, che averanno Titolo sufficiente, ed ad messo chi sarà d'admettersi: Da essi tutti uniti per la prima volta, ove l' Eccellentissimo Rappresentante determinerà, doverà a Voti segreti eleggersi un Priore con contumacia d'Anni due, due Sindici con contumacia d'un Anno, tre Configlieri senza contumacia; così senza contumacia uno Scontro, ed un Bidello, e così ogni Anno nel luogo, come resta espresso in questo al Capitolo Trigesimo Protettore.

## CAPITOLO OTTAVO.

*Pratica dell' Eccellentissimo sopra il Collegio.*

e presente, e li suoi Sucessori, quali il Governo di questa Città; con Protezione di questo Collegio, imendone gl' Istituti, e difendendone li

## CAPITOLO NONO.

*Pratica, ed Onorario Protosifico.*

ppresentante presente commessa l' isor Professore Cogrossi, stà bene che tale Impiego almeno per un Trienio, etto altro Soggetto sufficiente in sua li Speciali Medicinali di questo Collegio delli rispettivi loro Uffizj; e l' inco, farà consigliare sopra ogni Occasione le Visite delle Spezierie, sì Medicinali di mezzo Ducato di valuta corrente in Città; e d'un Ducato, se in questo Territorio da essergli contato, come in questo al Capitolo Trigesimo nono.